

IL RETTORE


- VISTO lo “Statuto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca”, emanato con Decreto Rettorale prot. n. 0012034/12 del 4.5.2012, modificato con Decreto Rettorale prot. n. 0010332/15 del 3.05.2015;
- VISTO il “Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale prot. n. 0030038 del 6.8.2010;
- PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, nella seduta del 24.3.2015, ha approvato il “Regolamento disciplinante i rapporti tra l’università e soggetti pubblici e privati italiani internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione”;
- VISTO il “Regolamento disciplinante i rapporti tra l’università e soggetti pubblici e privati italiani internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione”, emanato con Decreto Rettorale prot. n. 0016400/15 del 1.4.2015, con decorrenza dal giorno successivo del Decreto di emanazione;
- PRESO ATTO della deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20.9.2016, ha approvato le modifiche al “Regolamento disciplinante i rapporti tra l’università e soggetti pubblici e privati italiani internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione”;

DECRETA

di emanare le modifiche al “Regolamento disciplinante i rapporti tra l’università e soggetti pubblici e privati italiani internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione”, il cui testo modificato è allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante (All. 1).

Milano, 3.10.2016

Il Rettore
Maria Cristina Messa



Università degli Studi
di Milano - Bicocca

Rep. Decreti Rett. DA Dir. 3106/2016

0052552/16 del 04/10/2016

Classif. I.03

AREA RICERCA

C. IPA: unimib C. AOO: AMMU06

C. REGISTRO PROT: RP01



U.O.R.: Area della Ricerca

Regolamento disciplinante i rapporti tra l'università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione

Art. 1 - Campo d'applicazione e definizioni

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 11, comma 5, e 66 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, dall'articolo 4, comma 5. l. 19 ottobre 1999, n. 370, dall'articolo 53 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Legge 240/2010 art. 9, dall'articolo 33 dello Statuto di Ateneo e da quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, il presente Regolamento disciplina tutti i rapporti tra l'Università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività economiche o non economiche come di seguito definite.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- A. la cessione in locazione di infrastrutture;
- B. l'attività di didattica Istituzionale (Regolamento Didattico, regolamento per l'attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi);
- C. la concessione in uso del nome logo dell'Ateneo (Regolamento Uso nome);
- D. la cessione o la concessione in licenza di proprietà industriali o di opere dell'ingegno (Regolamento Brevetti), fatto salvo quanto disciplinato all'art. 8 avente ad oggetto le procedure amministrative.

Art. 2 – Attività economiche

In linea generale le attività economiche sono realizzate per conto di terzi a fronte del versamento di un corrispettivo. e comprendono:

1. l'esecuzione di contratti di ricerca e/o la fornitura di servizi a terzi: In detta attività rientrano le attività di ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ivi comprese le sperimentazioni. Rientrano, altresì, le attività consistenti nell'acquisizione, combinazione o strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
2. le attività di consulenza: Per attività di consulenza si intendono le attività di studio, formulazione di pareri tecnici o scientifici, attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento, supervisione, direzione, rendicontazione o management. Il committente può utilizzare la consulenza quale perizia di parte o parere pro-veritate in un procedimento giudiziario se tale utilizzazione è espressamente prevista nel conferimento dell'incarico;
3. le attività di formazione svolte nell'interesse di terzi: Rientrano la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, compresa la predisposizione di materiale didattico, che impegnino personale dell'Ateneo ed eventualmente anche docenti esterni, nonché ogni altra attività, avente per oggetto la didattica che non rientri nell'attività istituzionale dell'Ateneo come tale regolamentata;
4. prestazioni a tariffario: Le prestazioni concernenti analisi, prove e tarature che assumano carattere di routinarietà, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, possono essere disciplinate da apposito tariffario. La prestazione a tariffario consiste in esperimenti e misure e attività formative connesse che si limitano a verificare ciò che già esiste in natura o a confermare lo stato dell'arte. Attività di ricerca/consulenza volte a trovare o scoprire nuove proprietà o funzioni del materiale oggetto della ricerca sono da regolare tramite contratti di ricerca o consulenza;
5. le attività di RS&I (Ricerca, Sviluppo e Innovazione di seguito RS&I) svolta in collaborazione con terzi e da questi finanziata: Nell'attività RS&I rientrano le attività di cui alla lettera 'a.' svolte in collaborazione con terzi allo scopo di realizzare un interesse comune, e comunque di soddisfacimento dell'interesse scientifico/tecnologico del terzo. Tale attività viene svolta senza i vincoli propri del lavoro commissionato, a complemento o ampliamento delle proprie risorse e capacità, tramite coordinamento di attività con il terzo e/o tramite organizzazione comune delle fasi di lavoro, sulla base di risorse autonome e/o co-finanziata da parte del terzo stesso.

Art. 3 – Attività non economiche

In linea generale le attività non economiche comprendono:

1. le attività di RS&I svolte in maniera autonoma e indipendente;
2. la diffusione dei risultati della ricerca;
3. l'attività di RS&I svolta in collaborazione con terzi, anche eventualmente da questi co-finanziata con contributi a fondo perduto;

4. l'attività di RS&I svolta sulla base di contributi di ricerca, formazione e mobilità internazionale erogati da un Ente pubblico o privato nazionale, comunitario o internazionale all'Ateneo, come aiuto finanziario ad attività istituzionale (grant).

Rientra tra le attività non economiche la ricerca che l'Università conduce liberamente e discrezionalmente anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, allo scopo di realizzare un interesse istituzionale dell'università ovvero un interesse pubblico superiore o prevalente.

Tale attività viene svolta a complemento o ampliamento delle proprie risorse e capacità, anche in coordinamento di attività con il terzo con un'organizzazione comune delle fasi di lavoro, sulla base di risorse autonome e/o co-finanziata a fondo perduto da parte del terzo stesso.

A fronte dei contributi di ricerca a sostegno delle attività di cui sopra, può sorgere il vincolo di fornire all'ente finanziatore rapporti intermedi e finali di ricerca, comprensivi di rendiconto finanziario se richiesto dall'ente e di citare l'ente finanziatore nelle pubblicazioni sui risultati delle ricerche stesse.

Art. 4 Assegnazione delle risorse

4.1 Nella formulazione del budget del contratto o del progetto si dovrà tener conto che il contributo o corrispettivo sarà ripartito come di seguito:

- 90% a copertura di ogni spesa di ricerca e di ammortamento, ivi compresa, per le sole attività economiche svolte per conto di terzi, la quota a favore del personale direttamente impegnato nell'attività di ricerca e di tutti gli eventuali oneri necessari all'acquisizione del finanziamento;
- 10% destinato al Fondo Comune d'Ateneo come compartecipazione alla produttività generale del personale tecnico amministrativo;

4.2 La presente ripartizione non si applica:

- ai finanziamenti/contributi che prevedono il finanziamento e l'ammissibilità a rendicontazione dei soli costi vivi (additional costs) e senza quote forfetarie o pro-rata a titolo di rimborso delle spese generali/costi indiretti;
- ai finanziamenti/contributi che prevedono forme di finanziamento e rendicontazione delle spese che non ne consentono la completa applicazione in quanto sono rimborsate spese generali/costi indiretti o costi indotti dell'ateneo in misura inferiore al 10% per specifiche disposizioni dell'ente finanziatore; in questi casi si applica una trattenuta in misura inferiore, fino a quanto consentito dal piano di spesa approvato, la medesima trattenuta sarà destinata al Fondo Comune d'Ateneo come compartecipazione alla produttività generale del personale tecnico amministrativo;
- ai finanziamenti/contributi che prevedono un cofinanziamento in denaro a carico del Bilancio di Ateneo.
- alle entrate destinate all'attivazione di assegni di ricerca, borse di studio e posti di ricercatore a tempo determinato già previste all'atto di approvazione del contratto/convenzione/progetto di ricerca.

4.3 Per i progetti comunitari, il contributo è assegnato totalmente alle strutture coinvolte, fatta salva una ritenuta a bilancio di Ateneo, provvisoria, pari al 10% di ciascuna tranche. A saldo del contributo si determina una somma residua derivante dalla differenza tra le spese sostenute direttamente sul Fondo dalla struttura e i costi riconosciuti ammissibili e rimborsati dalla Commissione Europea. Tale somma residua è ripartita nella seguente modalità:

- a. 10% quale contributo a favore dell'Ateneo a copertura delle spese generali di Ateneo;
- b. 10% destinato al Fondo Comune d'Ateneo come compartecipazione alla produttività generale del personale tecnico amministrativo;
- c. 30% destinato al fondo di premialità di docenti e ricercatori istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240;
- d. 50% quale 'Finanziamento per la ricerca scientifica' destinato al proseguimento delle attività di ricerca istituzionali del gruppo di ricerca che ha condotto il progetto finanziato.

4.4 Per le sole attività di consulenza che non richiedono l'impiego di personale tecnico-amministrativo e l'uso di risorse strumentali e strutturali il corrispettivo sarà ripartito come di seguito:

- 95% a favore del personale destinatario dell'incarico di consulenza;
- 5% destinato al Fondo Comune d'Ateneo come compartecipazione alla produttività generale del personale tecnico amministrativo.

Art. 5 – Proprietà intellettuale

Ai fini di quest'articolo per "conoscenze" si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, generati nell'ambito di qualsiasi attività di RS&I svolta in ambito economico o non economico, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono le proprietà industriali di cui al Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10.02.2005 n. 30) e le opere dell'ingegno di cui alla Legge sul Diritto d'Autore (L. 22 aprile 1941 n. 633).

5.1 Attività economiche I diritti derivanti dalle proprietà industriali e/o dalle opere dell'ingegno che costituiscono il frutto dell'attività universitaria svolta per incarico del committente o anche di interesse concomitante del terzo sono regolati dal contratto concluso tra le parti, il quale deve espressamente e con apposite clausole disciplinare il caso in cui

dall'esecuzione dell'attività scaturiscano risultati brevettabili e/o tutelabili tramite diritto d'autore ovvero conoscenze in ogni caso sfruttabili commercialmente e/o industrialmente.

La pubblicazione delle conoscenze conseguite nell'ambito di attività economiche è preventivamente concordata con il terzo, tenendo conto che:

- nelle finalità proprie dell'Università rientra la divulgazione del sapere e della conoscenza;
- non è ammissibile la previsione di obblighi illimitati di segretezza;
- la definizione di un termine dev'essere commisurata secondo la concreta valutazione delle circostanze;
- le obbligazioni di segretezza non possono sopravvivere alle cause che rendano le conoscenze legalmente accessibili.

5.2 Attività non economiche L'Università è proprietaria in via generale di qualsiasi conoscenza generata dalla stessa nell'ambito di attività non economiche.

Se le attività non economiche sono svolte in collaborazione con terzi, l'Università, in merito alla proprietà intellettuale e alla pubblicazione delle conoscenze, si attiene ai seguenti principi:

Le conoscenze che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale devono avere larga diffusione: In caso di contributo a fondo perduto a favore dell'Università, resta ferma in capo alla stessa la proprietà dei risultati da essa generati.

Se l'accordo non prevede flussi finanziari tra le parti, l'Università e i terzi saranno contitolari di tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle conoscenze; il regime della comproprietà è quello della pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestatato dagli stessi e fatti salvi i diritti del ricercatore ai sensi del D.Lgs. 10/02/2005 n. 30. L'eventuale brevettazione o registrazione delle conoscenze conseguite in comune ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune devono essere oggetto di accordo con i terzi: La cessione o la licenza d'uso in via esclusiva o non esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale facenti capo all'Università avviene a fronte di un compenso.

Se l'accordo prevede come contraente un altro ente pubblico di ricerca nazionale/internazionale, ancorché sia previsto un contributo a favore dell'Università a sostegno dell'attività istituzionale, la disciplina è regolata dalle parti, tenendo conto dell'interesse pubblico generale.

5.3 Statuizioni generali Qualsiasi utilizzazione di conoscenze preesistenti di proprietà dell'Università, in ogni modo, forma o derivato, nell'ambito di attività economiche ovvero non economiche, deve essere oggetto di specifico accordo scritto con la stessa.

Se il personale che lavora, collabora o partecipa per l'Università all'esecuzione delle attività economiche o non economiche può far valere diritti sulle conoscenze, l'Università adotta misure o conclude accordi adeguati per assicurare che questi diritti possano essere esercitati compatibilmente con gli obblighi assunti dalla medesima.

Art. 6 – Personale e strutture coinvolte

Ferma restando l'esigenza di garantire il corretto e puntuale adempimento dei doveri di ufficio, le attività previste nel presente regolamento possono essere svolte da personale dipendente dall'Ateneo con possibilità di avvalersi anche di strutture, attrezzature o di altro personale avendo cura di osservare il principio di rotazione previsto dalla normativa sull'anticorruzione.

La responsabilità delle attività è affidata a personale docente, ricercatore o, in presenza di adeguata motivazione, a personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture interessate in possesso delle competenze necessarie e ad assegnisti di ricerca.

Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale dipendente dall'Ateneo, si può fare ricorso a soggetti esterni, limitatamente alla durata della convenzione o contratto o contributo di ricerca. In tal caso si potranno stipulare contratti di prestazione d'opera sulla base dello specifico Regolamento vigente. Il personale afferente all'amministrazione può essere coinvolto in ogni altra attività, di prestazione di servizi, svolta nell'interesse di un soggetto terzo, quali, a titolo esemplificativo, servizi in ambito amministrativo, tecnico, giuridico, contabile, fiscale, previdenziale, informatico, bibliotecario, linguistico, di comunicazione, audiovisivo, convegnistico, logistico.

Art. 7 – Compensi al personale dipendente

7.1 La quota destinata a compensare il personale dipendente e gli assegnisti di ricerca è ripartita secondo quanto deliberato dall'organo collegiale della struttura o dal dirigente responsabile nei casi che riguardano l'amministrazione centrale, su proposta del responsabile dell'attività. Nella ripartizione a favore del personale che ha partecipato alle attività, si dovrà tener conto:

- delle conoscenze e competenze scientifico-professionali dei partecipanti nonché della qualità dell'attività svolta;
- dell'impegno dedicato allo svolgimento dell'attività;

- della responsabilità derivante dall'eventuale sottoscrizione della relazione finale o dei risultati delle prove svolte.
7.2 L'autorizzazione allo svolgimento delle attività per conto terzi, da parte del personale tecnico- amministrativo è in capo al dirigente responsabile o al Direttore di Dipartimento.

7.3 L'attività per conto terzi è incompatibile con il pagamento delle ore di straordinario e con l'istituto della banca delle ore. Il personale tecnico-amministrativo può percepire compensi per attività conto terzi per un massimo del 50% dello stipendio lordo. La quota eccedente verrà trattenuta a favore del fondo comune di ateneo. L'eventuale regime di incompatibilità tra compensi conto terzi e gli istituti del trattamento accessorio sarà definito dal contratto integrativo.

7.4 Nel caso in cui i compensi di cui al presente articolo superino per un singolo docente o ricercatore o assegnista di ricerca il 90% della retribuzione annua complessiva lorda, esclusi gli oneri a carico del datore di lavoro, la quota eccedente verrà trattenuta a favore del fondo comune di ateneo.

7.5 La quota attribuita al Fondo comune di Ateneo da entrate derivanti da contratti conto terzi, di cui al precedente art. 4.1, secondo punto, viene ripartita tra il personale tecnico-amministrativo nel modo seguente:
- 70% a tutto il personale tecnico amministrativo fatte salve eventuali franchigie stabilite dalla contrattazione integrativa;
- 20% al personale amministrativo del Centro Servizi di competenza direttamente coinvolto nell'attività così come stabilito dal Responsabile di struttura sentito il Direttore di Dipartimento di riferimento;
- 10% al personale dell'amministrazione centrale direttamente coinvolto nell'attività così come stabilito dal Direttore Generale sentiti i Capi Area interessati.

La quota attribuita al Fondo comune di Ateneo derivante da entrate diverse da contratti conto terzi viene attribuita a tutto il personale tecnico amministrativo fatte salve eventuali franchigie stabilite dalla contrattazione integrativa. L'importo spettante verrà conteggiato e corrisposto annualmente e sarà commisurato alla effettiva presenza in servizio del dipendente e sulla base della valutazione complessivamente operata dal Direttore Generale, sentiti i responsabili di struttura al fine di incentivare la produttività complessiva dell'Ateneo.

Art. 8 – Procedure Amministrative

Le procedure per l'approvazione dei contratti e delle convenzioni che disciplinano le attività richiamate agli artt. 2 e 3 sono le seguenti:

<i>Procedura</i>	<i>Tipologia di contratti/convenzioni</i>	<i>Proponente</i>	<i>Competenza all'approvazione</i>
Procedura ordinaria	Contratti/convenzioni il cui corrispettivo/contributo è superiore a € 100.000,00 al netto dell'IVA	Direttore del Dipartimento	del CdA con contratto stipulato dal Rettore
Procedura semplificata	Contratti/convenzioni il cui corrispettivo/contributo è pari o inferiore a € 100.000,00 al netto dell'IVA Accordi preliminari (term-sheet), contratti di Pre-Industrializzazione o Industrializzazione Contratti di Segretezza (NDA) e Contratti di Trasferimento Materiali (MTA)	Direttore del Dipartimento	del Dirigente o Direttore Generale
Procedura IPR	Cessioni, licenze, opzioni, aventi ad oggetto Proprietà Intellettuale già patrimonio dell'Università	Direttore del Dipartimento	del CdA, previo parere della Commissione Brevetti con contratto stipulato dal Rettore

Al fine di perseguire l'obiettivo di semplificazione dell'azione amministrativa:

- in sede di approvazione dei contratti/convenzioni si provvederà anche all'attivazione delle procedure di selezione per i contratti di ricerca (assegna, borse, collaborazioni) ove previsti;

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è emanato con Decreto Rettorale. Esso entra in vigore a decorrere dal giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione e si applica per tutti i rapporti approvati e deliberati in forza dello stesso.

Le modifiche sono adottate con le stesse procedure.